



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Servizi agli Studenti  
Ufficio Esami di Stato, Formazione insegnanti

## IL RETTORE

VISTO il regolamento sugli Esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente gli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001;

VISTO il Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58 di modifica dell'Esame di Stato in argomento;

VISTA la convenzione tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Modena, l'azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, l'Azienda USL di Modena, repertoriata in data 18/07/2018 rep. N. 177/2018 prot. N. 121985, per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina, di Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale, parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto M.I.U.R. 19/10/2001 n. 445, di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato decreto;

VISTA la convenzione tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, l'Azienda USL di Reggio Emilia, repertoriata in data 18/07/2018 rep. N. 178/2018 prot. N. 121986, per l'attivazione del tirocinio pratico valutativo di Medicina, di Chirurgia e presso lo studio di Medico di Medicina Generale, parte integrante dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale previsto dal Decreto M.I.U.R. 19/10/2001 n. 445, di cui al comma 1 dell'art. 2 del citato decreto;

VISTO il Decreto Rettorale n. 65/2021 Prot. n. 24284 del 27/01/2021 che ha istituito le Commissioni per l'attuazione e/o realizzazione del tirocinio pratico valutativo, ai sensi dell'art. 4 delle Convenzioni sopra citate;

VISTO l'art. 102, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, convertito in legge n. 27 del 24/04/2020, che, al comma 2, dispone : *"I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445"*;

VISTO il D.M. 9 aprile 2020 n. 12 che prevede all'art. 1: *"Gli atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'art. 2 del d.m. n. 445/2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a distanza. 2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Gli atenei dovranno altresì garantire il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, del d.m. n. 445/2001 e dall'art. 3, commi 7 e 8, del d.m. n. 58/2018. 3. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti, con la possibilità di conseguire i 15 CFU/la frequenza trimestrale e il relativo giudizio, con flessibilità nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale). 4. Ciascun ateneo, in accordo con l'ordine dei medici*



*chirurghi e degli odontoiatri di riferimento, può stabilire, senza pregiudicare la qualità della formazione, un rapporto tutor/tirocinante diverso dal rapporto 1:1 con riguardo alla parte di tirocinio da svolgersi nell'area di medicina generale. 5. Qualora non sia reperibile per l'ateneo un numero adeguato di medici di medicina generale convenzionati, il periodo di tirocinio dedicato allo specifico ambito della medicina generale, di norma svolto presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, può essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368", e all'art. 4: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua adozione e fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020";*

TENUTO conto che, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO il D.M. 207 dell'8 giugno 2020 che ha previsto l'attivazione dei tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo su istanza degli interessati;

VISTA la richiesta del dott. Irrera Sebastiano ai sensi del DM sopracitato;

VISTI gli elenchi, predisposti dall'Ordine di Modena e dall'Ordine di Reggio Emilia e approvati dalle Commissioni di cui sopra Prot. 41329 del 09/02/2021, ai sensi dell'art. 5 delle Convenzioni sopra citate, dei Medici di Medicina Generale, di Medicina interna, di Chirurgia, quali tutori/valutatori ed i relativi studi professionali, reparti Universitari e/o Ospedalieri presso i quali i laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, dovranno svolgere i tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo;

**DECRETA:**

Art. 1) Sono designati nel modo seguente i Medici di Medicina Generale, di Medicina interna, di Chirurgia, quali tutori/valutatori ed i relativi studi professionali, reparti Universitari e/o Ospedalieri presso i quali i laureati in medicina e chirurgia sottoindicati dovranno svolgere i tirocini post lauream ex d.m. n. 445/2001 finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo, per il periodo dal 20 settembre al 20 dicembre 2021:

**TIROCINIO MEDICINA GENERALE**

CANDIDATO	TIROCINIO IN	SEDE TIROCINIO	TUTORE
IRRERA SEBASTIANO	Medicina Generale	Studio medico Onesti Luca – Modena	ONESTI LUCA

**TIROCINIO CHIRURGIA**

CANDIDATO	TIROCINIO IN	SEDE TIROCINIO	TUTORE
IRRERA SEBASTIANO	Tirocinio Chirurgia	NUOVO OSP. MO-S.AGOST.- ESTE-chir.gener	MULLINERIS BARBARA

**TIROCINIO MEDICINA INTERNA**

CANDIDATO	TIROCINIO IN	SEDE TIROCINIO	TUTORE
IRRERA SEBASTIANO	Medicina Interna	NUOVO OSP. MO- S.AGOST-EST Med.Urgenza	CUCURACHI RAFFAELE



**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Art. 2) Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo ufficiale di Ateneo.

Art. 3) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: [direzionelegale@pec.unimore.it](mailto:direzionelegale@pec.unimore.it) .

IL RETTORE  
Prof. Carlo Adolfo Porro